Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 dicembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **646**.

Istituzione del conservatorio di musica di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Considerata l'opportunità di istituire nel comune di Frosinone un conservatorio di musica di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito nel comune di Frosinone un conservatorio di musica statale, con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1972 i posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante, del personale amministrativo della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nella pianta organica del conservatorio di musica di Frosinone, di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito in L. 10.000.000.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 92. — SCIARRETTA

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE

Personale direttivo ed insegnante:

Direttore	1
I ruolo	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo	
Organo e composizione organistica	1
Canto	1
Pianoforte principale	4
Arpa	1
Violino	1
Violoncello	1
Violino e viola	1
Storia della musica	1
Bibliotecario	1
III ruolo	
Contrabbasso	1
Flauto	1
Oboe	1
Clarinetto	1
Corno	1
Tromba e trombone	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Armonia complementare	2
Pianoforte complementare	1
Personale amministrativo:	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Scuola media annessa	Cattedre di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA *B*

CALCOLO DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE

Personale	Spesa annua per ogni unità	Totale delle unità	Spesa annua per il totale delle unità
Direttore	5 520 000	1	5 520 000
Insegnanti di ruolo			
I ruolo	5 130 000	1	5 130 000
II ruolo	4.255 000	12	51 060 000
III ruolo	3.550 000	11	39 050 000
Personale non insegnante			
Carriera direttiva	3 410 000	1	3 410 000
Carriera di concetto	2 480 000	1	2 480 000
Carriera esecutiva	2 120 000	5	10 600 000
Carriera ausiliaria	1 840.000	6	11 040.000
Scuola media annessa			
Ins di religione (inc)	2 830 000	1	2 830 000
Ins. di italiano, latino, storia e geografia (ruolo)	3 300 000	2	6 600 000
Ins di matematica, osservazioni scientifiche (ruolo)	3 300 000	1	3 300 000
Ins. di lingua straniera (inc)	2 700 000	1	2 700 000
Segretario (ruolo)	2 480 000	1	2 480.000
Bidelli (ruolo)	1 840 000	2	3 680.000
	Totale spesa		L 149.880.000

Spese di funzionamento

Per manutenzione e pulizia locali	L 1 000 000
Per manutenzione mobilio e macchine ufficio	» 1.000.000
Riscaldamento	» 2.500.000
Energia elettrica, gas ed acqua	» 400.000
Posta, telegrafo e telefono	» 600.000
Esercitazioni didattiche, artistiche ed orchestrali	» 2 000.000
Saggi scolastici e mostre didattiche	» 2 500.000
Totale	L 10.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **647**.

Soppressione della sede distaccata della pretura di Lamezia Terme esistente in Sambiase.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 6, con la quale è stato istituito il comune di Lamezia Terme, risultante dalla riunione dei comuni di Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia Lamezia;

Vista la proposta dei capi della corte di appello di Catanzaro riguardante la soppressione della sede distaccata della pretura di Lamezia Terme in Sambiase;

Ritenuto che detta sede non ha più ragion d'essere in relazione al nuovo assetto territoriale amministrativo e che pertanto può essere soppressa senza danno per le popolazioni interessate e senza alcun detrimento per le esigenze del servizio giudiziario;

Tenuto conto altresì del beneficio economico derivante all'erario dalla soppressione in quanto cessa la erogazione del contributo annuo dovuto dallo Stato per le sedi distaccate di pretura;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 30 maggio 1974;

Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La sede distaccata della pretura di Lamezia Terme esistente in Sambiase è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE

ZAGARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1974

Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 85. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n **648**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 1005, relativo all'istituzione del corso di laurea in storia presso la facoltà di lettere, è rettificato nel senso che l'insegnamento fondamentale di « Storia della filologia medioevale » (indirizzo medioevale) si intende come segue:

« Storia della filosofia medioevale »

e l'insegnamento fondamentale di « Assirologia » (indirizzo orientale) si intende come segue:

« Assiriologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1974

Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 93. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1974, n. **649**.

Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alle norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, relativa alle norme sui passaporti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: « documento non valido ai fini dell'espatrio ».

Art. 2.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è previsto il ritiro del passaporto, le autorità indicate nell'art. 5 di detta legge devono provvedere ad apporre sulla carta d'identità, in possesso dell'interessato, l'annotazione di cui al secondo comma del precedente art. 1.

A tal fine l'autorità suindicata deve notificare all'interessato l'obbligo di esibire, per l'annotazione, la carta d'identità di cui sia in possesso, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio e con avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 della citata legge n. 1185.

Comunicazione dell'eseguita annotazione deve essere data all'autorità dalla quale il documento risulta rilasciato.

Art. 3.

Avverso l'apposizione sulla carta d'identità dell'annotazione che il documento non è valido ai fini dell'espatrio è consentito il ricorso nella sede amministrativa indicata dall'art. 10 della legge 21 novembre 1967, numero 1185.

Nel caso di accoglimento del ricorso l'interessato ha diritto ad ottenere gratuitamente la sostituzione del documento d'identità.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli altri documenti riconosciuti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio della Repubblica, salva la speciale disciplina prevista nel provvedimento di dichiarazione di equipollenza che vieti l'uso del documento per l'espatrio anche in casi diversi da quelli contemplati dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TAVIANI — ZAGARI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 64. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni « Integratrice », in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1974, n. 90, con il quale la società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Integratrice », con sede in Palermo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione, scegliendo i suoi membri fra persone particolarmente esperte nel settore delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni « Integratrice », con sede in Palermo, composto dai seguenti membri:

Corso prof. Pompeo, presidente;
Bavetta prof. Giuseppe;
Mazzarella prof. Ferdinando;
De Luca dott. Giovanni;
Paternò Castello Ruggero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1974
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 202

(9728)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Modugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1974 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Cesare Ferri;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Angelo Toriello è nominato commissario straordinario del comune di Modugno (Bari) in sostituzione del dott. Cesare Ferri con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1974

LEONE

GUI

(9818)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Buccino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Buccino (Salerno), al quale la legge assegna 20 membri, risultò composto dopo le elezioni del 7 giugno 1970, da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'intesa raggiunta tra due raggruppamenti consiliari consentì la costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dello ente.

L'attività amministrativa del comune venne assicurata fino al 1973, allorquando in seno ai gruppi consiliari che avevano espresso sindaco e giunta sorsero profondi contrasti che determinarono per ultimo le dimissioni del sindaco, delle quali il consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 25 maggio 1974.

Il consiglio venne, quindi, convocato per i giorni 8 e 11 giugno per l'elezione del sindaco, ma le sedute andarono deserte per mancanza del numero legale dei presenti.

Il prefetto, allora, allo scopo di richiamare l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivante dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto n. 13.3 1441 in data 18 giugno 1974, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 27 giugno e 2 luglio, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose sarebbe stato promosso il provvedimento di rigore previsto dalla citata disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto le due sedute andavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, che non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1974, ha proposto a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio, provvedendo nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Buccino, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Buccino (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Leopoldo Di Mattia.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Buccino (Salerno) non ha provveduto alla elezione del sindaco dimissionario negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1974;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buccino (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leopoldo Di Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1974

LEONE

GUI

(9821)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Larino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Larino (Campobasso), cui per legge sono assegnati 20 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 18 novembre 1973, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Fu possibile tuttavia, a seguito di una intesa tra alcuni gruppi consiliari, costituire una giunta priva dell'appoggio di una valida maggioranza che riuscì ad assicurare l'amministrazione dell'ente.

In tale situazione il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione regionale di controllo di Campobasso, con provvedimento 10 gennaio 1974, n. 13718, rivolgeva formale diffida all'amministrazione comunale di Larino a provvedere entro e non oltre il mese di gennaio 1974 alla formazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 con l'avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbero determinate le condizioni per l'adozione dei provvedimenti di rigore di cui al comma quarto dell'art. 305 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, modificato dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 2 febbraio 1974, ma all'ordine del giorno non veniva inserito l'argomento « approvazione del bilancio ».

Successivamente la giunta convocava il consiglio per il giorno 2 marzo 1974 per la deliberazione del bilancio.

Nella seduta del 25 febbraio 1974 la giunta municipale, peraltro, decideva di rinviare la convocazione del consiglio già fissata per il 2 marzo al 16 marzo 1974.

In data 11 marzo 1974 la giunta deliberava un nuovo rinvio della seduta del consiglio al 23 marzo 1974.

Nella seduta del 23 marzo 1974 il civico consesso discuteva ed approvava altri argomenti all'ordine del giorno e rinviava l'esame del bilancio ad una nuova seduta che veniva fissata dallo stesso consiglio per il 12 aprile 1974.

In tale ultima riunione il consiglio discuteva lo schema di bilancio predisposto dalla giunta municipale e la relativa deliberazione dava il seguente risultato: 10 voti a favore ed 8 contrari su 18 presenti e votanti.

L'atto deliberativo 12 aprile 1974, n. 54, veniva ritenuto invalido dalla sezione regionale di controllo che, nella seduta del 7 maggio 1974, lo annullava provvedendo alla nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio ai sensi dello art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In data 31 maggio 1974 il commissario regionale provvedeva a tale adempimento.

Il prefetto di Campobasso, pertanto, ritenuto che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dello art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Al riguardo si ritiene che ricorrano, nella specie, gli estremi per far luogo al proposto scioglimento data la inadempienza dell'amministrazione a provvedere oltre il termine previsto dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, e quello stabilito, con diffida, dall'organo regionale di controllo.

Ed invero il bilancio preventivo per l'esercizio 1974 del comune di Larino non risulta essere stato approvato perché la deliberazione consiliare di approvazione di tale documento in data 12 aprile 1974, n. 54, è stata, poi, annullata dalla sezione di controllo per gli atti dei comuni della provincia di Campobasso in quanto priva del dispositivo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Larino (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giovanni Fichera.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Larino (Campobasso) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Larino (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Fichera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1974

LEONE

GUI

(9820)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Cisternino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cisternino (Brindisi), al quale per legge sono assegnati 30 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 26 novembre 1972, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi di una decisiva maggioranza.

In tale situazione la costituzione degli organi ordinari d'amministrazione fu difficile e laboriosa.

Il 2 marzo 1973, dopo infruttuosi tentativi di un accordo tra alcuni gruppi consiliari, veniva eletto un sindaco privo dell'appoggio di una valida maggioranza.

Nella riunione del 7 aprile 1973 veniva eletta una giunta minoritaria.

In tale situazione il consiglio comunale di Cisternino non è riuscito a provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

In data 18 ottobre 1973 la sezione provinciale di Brindisi del Comitato regionale di controllo invitava il comune a provvedere, nel più breve tempo possibile, alla compilazione e deliberazione del bilancio.

Scaduto, poi, infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973 entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione regionale di controllo, con provvedimento 18 dicembre 1973, n. 20639, chiedeva al sindaco del comune di Cisternino di far conoscere gli estremi della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio e di precisare, ove la giunta municipale avesse provveduto a deliberare lo schema di bilancio, il giorno di convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio stesso.

Successivamente l'organo regionale di controllo con telegramma 26 gennaio 1974, n. 1287, chiedeva informazioni circa l'approvazione del bilancio di previsione con l'esplicito avvertimento che nell'ipotesi di ulteriore inadempimento, si sarebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Con provvedimento 21 febbraio c.a. l'organo regionale di controllo invitava nuovamente il comune di Cisternino a provvedere entro e non oltre il 28 febbraio c.a. all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1974 con l'espressa diffida che nell'ipotesi di ulteriore inadempienza si sarebbe provveduto alla immediata adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 3 giugno 1974 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, veniva respinto con 16 voti contrari e 13 favorevoli presenti 29 consiglieri sui 30 assegnati all'ente.

Intanto il sindaco e gli assessori rassegnavano le dimissioni dalla carica delle quali prendeva atto la giunta municipale nella riunione del 12 giugno 1974.

Con provvedimento 20 giugno c.a., n. 13656, la sezione provinciale di controllo nominava un commissario che, in data 25 giugno 1974, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Brindisi del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4 agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Cisternino.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cisternino (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dottor Ezio Panarese.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Cisternino (Brindisi) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cisternino (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ezio Panarese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1974

LEONE

GUI

(9819)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1971, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Cassa i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Viste le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Costa dott. Nicola, Tucci avv. Vittorio, Tomei comandante Paolo, Perasso avv. Giuseppe, Chiappori dottor Alberto e Palomba capitano Giovanni, in rappresentanza degli armatori;

Paccagnella Benedetto, in rappresentanza degli armatori della pesca;

Tortori dott. Bruno, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Ciardini Renzo, Bruschi Giordano, D'Agnano Franco, Auricchio Giuseppe, Chiarenza Giuseppe, Giorgi Ferdinando e Ferrari Mario, in rappresentanza della gente del mare;

Fiorentino Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Tavernini dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Geremicca dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Battistin dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bronzini dott. Cesare, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

(9703)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Nomina dei componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, a termine del quale l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane è stato ammesso a partecipare al fondo di dotazione della predetta sezione;

Visti gli articoli 8 e 9 del vigente statuto della sezione medesima relativi alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il comitato esecutivo;

Visti i decreti interministeriali 21 ottobre 1969 e 11 dicembre 1971, con cui sono stati nominati gli attuali componenti del suddetto comitato;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo dei componenti l'organo in questione;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, i signori:

Colletti dott. Pietro e Leva dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Piga dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Apollonio dott. William, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Provenzano dott. Calogero, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Badioli dott. Enzo, in rappresentanza e scelto di comune accordo dagli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione, esclusa la Banca nazionale del lavoro;

Malfettani dott. Livio, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

Magnani on. prof. Valdo, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Castorina Calì avv. Salvatore, in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane.

I predetti dureranno in carica un triennio in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(9543)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Nomina di un membro supplente del comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 54 e 56 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificati con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernenti la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari e del collegio sindacale;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale sono stati ricostituiti il comitato speciale per gli assegni familiari ed il collegio dei sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari;

Considerato che il secondo comma dell'art. 54 del citato testo unico prevede la nomina del supplente per ciascun membro effettivo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del supplente del direttore generale della previdenza ed assistenza sociale dott. Gavino Salis membro effettivo di diritto del comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Il dott. Antonello Miraglia è nominato supplente del direttore generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al comitato speciale per gli assegni familiari.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9466)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 3 marzo 1973, relativo alla iscrizione di trentotto varietà di mais da granella nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, trentotto tipi di mais da granella;

Considerato che, tra i tipi di mais iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 25 dell'articolo unico, l'ibrido semplice « Varadin », il cui responsabile della conservazione in purezza è l'Institut Za Poljeprivredna Istrazivanja - Novi Sad (Jugoslavia);

Vista la domanda in data 7 ottobre 1974, con la quale l'istituto stesso ha chiesto che il nome del predetto tipo di mais venga modificato da « Varadin » in « Petrovaradin »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 3 marzo 1973;

Decreta:

Il nome del tipo di mais, di cui al n. 25 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 marzo 1973, viene modificato da « Varadin » in « Petrovaradin ».

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9671)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera ha chiesto la classificazione tra le comunali della strada di bonifica n. 39/*B*, dalla strada statale n. 7 in località « Tre ponti » alla contrada Timone, dell'estesa di circa km 2 + 411;

Visto l'atto in data 18 marzo 1972, n. 131, con il quale il comune di Matera ha deliberato di procedere alla classificazione della strada anzidetta fra le comunali;

Visto il voto n. 589 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 settembre 1974, con il quale il detto consesso ha espresso il parere che la strada in parola possiede i requisiti di cui al comma *a*) dell'art. 7 della legge n. 126 e che può quindi essere classificata comunale;

Ritenuto che per la strada di cui trattasi ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e che può, pertanto essere classificata comunale.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica n. 39/*B*, dalla strada statale n. 7 in località « Tre ponti » alla contrada Timone, dell'estesa di circa km 2 + 411 è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco delle strade del comune di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9756)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 31 maggio 1971, n. 185, con la quale l'amministrazione provinciale di Avellino ha approvato la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Piani » che collega il capoluogo di Avellino attraverso la contrada Infornata col comune di Monteforte Irpino (Avellino) della lunghezza di circa km 6 + 950;

Ritenuto che nella seduta del 2 aprile 1974 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Piani » che collega il capoluogo di Avellino attraverso la contrada Infornata con il comune di Monteforte Irpino (Avellino) dell'estesa di km 6 + 950, (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9755)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo dipendenti Pettinatura italiana », in Vigliano Biellese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 29 luglio 1974 alla società « Cooperativa di consumo dipendenti Pettinatura italiana » a r.l., con sede in Vigliano Biellese (Vercelli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo dipendenti Pettinatura italiana», con sede in Vigliano Biellese (Vercelli), costituita per rogito notaio dott. Cesare Cravoja in data 21 maggio 1926, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il geom. Sergio Bono ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9645)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Nomina della commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1949, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta hanno trasformato in Consorzio fitosanitario obbligatorio;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1962, con il quale la durata del Consorzio predetto è stata prorogata a tempo indeterminato;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione amministratrice del Consorzio stesso, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante - sezione entomologia - di Napoli ed il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante - sezione patologia vegetale - di Portici;

b) i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Napoli e di Caserta;

c) Gallo avv. Vincenzo, Cortese cav. Giuseppe e Bevilacqua Lorenzo, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) Izzo avv. Armando, Verde Natale, Numeroso Nicola, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) Mottola Giuseppe, Marrandino geom. Raffaele e D'Angelo per. agr. Carlo, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) Nappi dott. Erennio e della Fazia per. agr. Giuseppe, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Napoli.

Art. 2.

L'avv. Armando Izzo e il geom. Raffaele Marrandino sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio predetto.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9773)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Boccioleto S.r.l., in Boccioleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata il 15, 18 e 22 maggio 1974 alla Società cooperativa di consumo di Boccioleto S.r.l., con sede in Boccioleto (Vercelli), delle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo di Boccioleto S.r.l., con sede in Boccioleto (Vercelli), costituita per rogito notaio dott. Francesco Zanone in data 19 dicembre 1920, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il geom. Sergio Bono è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9644)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1973, n. 110, concernente la costituzione della suddetta commissione;

Considerato che l'avv. Francesco Lanza, funzionario del Ministero del commercio con l'estero, è stato collocato a riposo per esodo volontario;

Decreta:

Il sig. Claudio Galdi, segretario principale del Ministero del commercio con l'estero, entra a far parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli in sostituzione dell'avv. Francesco Lanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9549)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 595 del 3 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1971 con il quale è stato costituito il collegio sindacale dello ente per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 646/74 in data 15 maggio 1974, con cui l'ispettore capo dottor Eugenio Di Falco è stato designato quale rappresentante del Ministero medesimo nel collegio sindacale dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dott. Antonio Di Maio, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

L'ispettore capo dott. Eugenio Di Falco è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero delle finanze e per il restante periodo del quadriennio, del collegio sindacale dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dott. Antonio Di Maio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9673)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle norme emanate dall'Ufficio centrale del libro genealogico delle razze bovine con attitudine alla produzione della carne.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1969 sono state approvate le norme tecniche concernenti i requisiti che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al libro genealogico e lo svolgimento delle prove di controllo della discendenza; nonchè le norme concernenti le mostre, mercati ed altre manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al libro genealogico delle razze bovine con attitudine alla produzione di carne, ai sensi degli articoli 22 e 28 del decreto ministeriale 18 ottobre 1969.

(9733)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra demanio marittimo e demanio idrico alla foce del canale Logonovo, Comacchio

Con decreto del Ministro per le finanze, per la marina mercantile, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste 6 settembre 1973, si è proceduto alla delimitazione ex art. 31 del codice della navigazione nel tratto terminale del canale Logonovo, nel senso che il limite tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) nel citato canale Logonovo è costituito dal primo ponte stradale sul canale stesso, congiungente le località di Spina e Lido degli Estensi. Tale tratto del canale, infatti, sia per la caratteristica dei fondali, che sono utilizzabili per la navigazione, sia per la struttura dei muri di sponda, verticali e banchinati, è suscettibile di usi pubblici marittimi.

Fanno parte del demanio marittimo anche le opere di struttura del canale, realizzate su zone demaniali marittime, nonché i tratti di struttura di sponda in destra ed in sinistra del canale medesimo, in uno con i tratti di struttura di sponda terminale ivi comprese le relative aree di rispetto; il tutto, delineato in rosso nella planimetria allegata al presente decreto, facente parte del catasto terreni del comune di Comacchio, al foglio 78/A, partita n. 13, acque esenti da estimo.

L'Ente delta Padano apporra, d'intesa con le amministrazioni dello Stato interessate, i termini lapidei nei punti contraddistinti sull'allegata planimetria con le sigle: T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, e recanti la dicitura P.D.M.

(9800)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato 31 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1974, registro n. 12 Industria, foglio n 175, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 10 dicembre 1970 dai signori: Martini Tersilla, Paolini Lea, Lorenzini Lavinia, Roggero Mario, Martini Bruno, Palmero Oreste, Calzi Agostino, Brignante Tersilla, Berro Andrea, Bessone Luciana, Verrando Emilio, Bessone Antonio, Martone Carmine, Marconi Clio, Bedaglia Davide, Cassanello Maria, Perfetto Cesare, Lupano Giovanni, Erbetta Giulia, Balbo Luciano, Battaglio Emilio, Caruso Domenico, Gatti Giorgio, Berlusconi Dario, commercianti in Bordighera, rappresentati dall'avv. professore Becchino Mario, avverso il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 18 maggio 1970 con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Erbetta Giulia ed altri contro il provvedimento del prefetto di Imperia in data 29 dicembre 1969 con il quale era stata concessa alla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Bordighera.

(9785)

Con decreto del Capo dello Stato 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1974, registro n. 12 Industria, foglio n. 173, è stato respinto il ricorso presentato il 17 agosto 1970 dal sig. Paponcini Guglielmo, Bucci Olga ed altri commercianti di Ancona, avverso il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 29 ottobre 1969, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico della società «La Rinascente» contro il provvedimento del prefetto di Ancona, in data 9 maggio 1968, con cui alla stessa società era stata negata l'autorizzazione commerciale per l'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Ancona, corso Garibaldi.

(9786)

Con decreto del Capo dello Stato 24 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 171, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 10 giugno 1972, proposto da Montoncello Silvio, avverso la decisione adottata il 7 aprile 1972, dalla commissione centrale per i ricorsi, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico avanzato contro il diniego d'iscrizione nell'elenco transitorio del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, deliberato il 23 settembre 1971 dalla commissione provinciale di Rovigo.

(9789)

Con decreto del Capo dello Stato 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1974, registro n. 12 Industria, foglio n. 177, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV, n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Pesaro e Urbino 3 luglio 1970 a seguito del «silenzio-rigetto» determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Pesaro, via Giolitti.

(9787)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9852)

Vacanza della cattedra di microbiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante la cattedra di microbiologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9853)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione dl bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5041/M)

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5037/M)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 763.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5030/M)

Autorizzazione al comune di Montegranaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di Montegranaro (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5031/M)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 319.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5032/M)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5035/M)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5034/M)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 674.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5033/M)

Autorizzazione al comune di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Asti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.583.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5036/M)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.824.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5038/M)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di San Martino d'Agri (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.383.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5039/M)

Autorizzazione al comune di Tuscania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Tuscania (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.311.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5040/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5042/M)

Autorizzazione al comune di Pieve a Nievole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Pieve a Nievole (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.544.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5043/M)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5044/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.708.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5045/M)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5046/M)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5047/M)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.084.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5048/M)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Pietralunga (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5049/M)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5050/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Sant'Agnello (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5051/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di San Vincenzo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5052/M)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Maenza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5053/M)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5054/M)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5055/M)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5056/M)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Vitulazio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5057/M)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5058/M)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5059/M)

Autorizzazione al comune di Casapesenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Casapesenna (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5060/M)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Torrecuso (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5061/M)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Talla (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.963.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5062/M)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Lucignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.858.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5063/M)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5064/M)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Castroregio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5065/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere di Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Belvedere di Spinello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.017.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5066/M)

Autorizzazione al comune di Torrile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Torrile (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.273.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5067/M)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5068/M)

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Terenzo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.018.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5069/M)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5070/M)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.060.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5071/M)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Rialto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.169.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5072/M)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.519.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5073/M)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Castelbianco (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.821.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5074/M)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5075/M)

Autorizzazione al comune di Mezzani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Mezzani (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5076/M)

Autorizzazione al comune di Lesignano de' Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Lesignano de' Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.618.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5077/M)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5078/M)

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Calestano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.659.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5079/M)

Autorizzazione al comune di Busseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Busseto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5080/M)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Bardi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.073.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5081/M)

Autorizzazione al comune di Schivenoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Schivenoglia (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5082/M)

Autorizzazione al comune di Polesine Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Polesine Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.567.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5083/M)

Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Pellegrino Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5084/M)

Autorizzazione al comune di Zibello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Zibello (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5085/M)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5086/M)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Aidomaggiore (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5087/M)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Albagiara (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5088/M)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1974, il comune di Abbasanta (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5089/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	660,20	660,20	660,10	660,20	665 —	660,15	660,10	660,20	660,20	660,20
Dollaro canadese	670,35	670,35	671,25	670,35	671 —	670,30	670,25	670,35	670,35	670,30
Franco svizzero	251 —	251 —	251,50	251 —	248 —	251,10	251,85	251 —	251 —	251 —
Corona danese	114,28	114,28	114,80	114,28	114 —	114,25	114,40	114,28	114,28	114,25
Corona norvegese	123,63	123,63	123,70	123,63	123,50	123,60	123,50	123,63	123,63	123,60
Corona svedese	156,77	156,77	157 —	156,77	156 —	156,75	156,97	156,77	156,77	156,76
Fiorino olandese	258,66	258,66	258,50	258,66	258,75	258,65	258,65	258,66	258,66	258,65
Franco belga	17,855	17,855	17,86	17,855	17,82	17,85	17,8325	17,855	17,85	17,85
Franco francese	147,04	147,04	147,05	147,04	143,90	147,05	147,25	147,04	147,04	147 —
Lira sterlina	1534 —	1534 —	1535,75	1534 —	1544 —	1534 —	1534 —	1534 —	1534 —	1534 —
Marco germanico	267,91	267,91	268,30	267,91	267,70	267,90	267,95	267,91	267,91	267,90
Scellino austriaco	37,60	37,60	37,57	37,60	37,50	37,60	37,5875	37,60	37,60	37,60
Escudo portoghese	26,835	26,835	26,80	26,835	26,85	26,83	26,83	26,835	26,83	26,82
Peseta spagnola	11,685	11,685	11,73	11,685	11,70	11,68	11,69	11,685	11,68	11,68
Yen giapponese	2,204	2,204	2,23	2,204	2,21	2,20	2,2010	2,204	2,20	2,20

Media dei titoli dell'11 dicembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,500
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,975
» 5 % (Ricostruzione)	84,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,950
» 5 % (Città di Trieste)	84,025
» 5 % (Beni esteri)	83,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,675
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	90,175
» 6 % » » 1971-86	88,450
» 6 % » » 1972-87	87,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,075
» poliennali 7 % 1978	92,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	660,15
Dollaro canadese	670,30
Franco svizzero	251,425
Corona danese	114,34
Corona norvegese	123,565
Corona svedese	156,87
Fiorino olandese	258,655
Franco belga	17,844
Franco francese	147,145
Lira sterlina	1534 —
Marco germanico	267,93
Scellino austriaco	37,594
Escudo portoghese	26,832
Peseta spagnola	11,687
Yen giapponese	2,202

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazione alla composizione della commissione esaminatrice del concorso a due posti di tecnico agrario nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1972, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 3 febbraio 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a due posti di tecnico agrario (parametro 160) nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di corrispondente ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 122, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che i signori Porzio dott. Antonio, Janniello dott. Vincenzo e De Siervo dott. Vincenzo sono stati collocati a riposo;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della nuova commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a due posti di tecnico agrario (parametro 160) nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di corrispondente ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato, è modificata come appresso:

Presidente:

De Mari dott. Giovanni, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Bufardeci prof. Salvatore, ordinario di agronomia e coltivazione nell'istituto tecnico agrario « Garibaldi » di Roma;

Samperi prof. Massimo, ordinario di agronomia e coltivazione nell'istituto tecnico agrario « Garibaldi » di Roma;

Corsaro dott. Salvatore, direttore capo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Sturniolo dott. Ignazio, direttore capo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Faramo dott.ssa Angela, vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

La spesa presunta di L. 50.000 verrà imputata sul cap. 1051 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 28 novembre 1973

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 79

(9513)

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di ispettore tecnico industriale nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 56, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, ad un posto di ispettore tecnico industriale (parametro 257) nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva tecnica industiale di altre amministrazioni dello Stato;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, ad un posto di ispettore tecnico industriale nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva tecnica industriale di altre amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1971, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Roberto, magistrato di cassazione.

Componenti:

Astuni prof. Enrico, ordinario di elettrotecnica nella facoltà di ingegneria nell'Università di Roma;

Castagna prof. Arnaldo, ordinario di macchine nell'istituto di macchine e tecnologie meccaniche nell'Università di Roma;

Viscosi dott. Vincenzo, direttore capo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Traversi dott. Valerio, direttore capo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Faramo dott.ssa Angela, vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

La spesa presunta di L. 100.000 verrà imputata sul cap. 1051 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 4 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1974
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 42

(9512)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1972, è stata pubblicata a pag. 545 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 3 dell'1-31 marzo 1974 (diramato il 30 settembre 1974).

(9688)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di coadiutore meccanografo in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1972, è stata pubblicata a pag. 751 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 dell'1-30 aprile 1974 (diramato il 25 ottobre 1974).

(9689)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 168, si terranno in Macerata, presso l'Università degli studi, piazza della Libertà, alle ore 8,30, nei giorni seguenti:

16 gennaio 1975: prova di diritto civile;

17 gennaio 1975: prova di diritto amministrativo.

(9814)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1974, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 20, avrà luogo il giorno 9 gennaio 1975, con inizio alle ore 10,30, presso l'osservatorio astrofisico di Asiago (Vicenza).

(9839)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 169, si terranno in Macerata, presso l'Università degli studi, piazza della Libertà, alle ore 8,30, nei giorni seguenti:

14 gennaio 1975: prova di diritto;

15 gennaio 1975: prova di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

(9840)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria generale del concorso a trentacinque borse di studio per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1973, registro n. 2 Sanità, foglio n. 17, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli, a trentacinque borse di studio nel campo dei tumori e delle malattie cardiovascolari per laureati in medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1973, registro n. 6 Sanità, foglio n. 374, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le distinte graduatorie di merito formulate dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le operazioni svolte dalla commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di trentacinque borse di studio per laureati in medicina e chirurgia, di cui al decreto in data 29 dicembre 1972, citato nelle premesse.

Art. 2.

Sono approvate le distinte graduatorie dei candidati dichiarati vincitori nell'ordine appresso indicato:

Per i tumori:

Moscetti Giacomo	punti 6,017
Venuta Salvatore	» 6,000
Pedicelli Giovacchino	» 5,958
Pagliardi Giovanni Luca	» 2,000
Montesani Chiara	» 2,000
Cirillo Margherita	» 1,500
Gattoni Sebastiano	» 1,000
Szolder Debora	» 1,000
Bracchitta Rosolino	» 1,000
Casaglia Patrizia	» 1,000
Cozza Brunello	» 1,000

Per le malattie cardiovascolari:

Iacovella Gaia	punti 20,980
Visioli Odoardo	» 16,949
Gula Giuseppe	» 8,108
Allegra Claudio	» 7,099
Di Cuonzo Giordano	» 3,500
Tomei Francesco	» 3,350
Di Palma Attilio	» 0,500
Distante Alessandro	» 0,100
Calabrò Raffaele	» 0,078
Bini Roberta Margherita	» 0,075
Gavazzi Antonello	» 0,075
Bolli Geremia	» 0,075
Ciaffi Patrizia	» 0,075
Pallone Vincenzo	» 0,075

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1974
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 307

(9566)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/246-n. Reg. Decr. 685 in data 22 novembre 1972, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971:

1. Curto Albino punti 65,353
2. Ferruggia Giuseppe » 64,060
3. D'Ambrosio Antonio . » 57,080
4. Vergine Camillo . . . . » 52,409
5. Roglia Luciano » 51,869

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 11 novembre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 51/1581-n. Reg. Decr. 4263 in data 11 novembre 1974, con il quale è approvata la graduatoria della commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto numero 50/246-n Reg. Decr. 685 in data 22 novembre 1972 per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4:

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Curto Albino: Brusasco - Brozolo - Cavagnolo;
Ferruggia Giuseppe: Caselle Torinese (2ª condotta);
D'Ambrosio Antonio: Montanaro;
Vergine Camillo: Ceres;
Roglia Luciano: Borgomasino - Maglione.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 11 novembre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(9518)

REGIONE TOSCANA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3761 del 3 luglio 1973, relativa alla ratifica dei decreti del veterinario provinciale di Arezzo n. 363 del 1° ottobre 1972, e n. 364 del 9 ottobre 1972 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria di merito degli idonei nel pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in quella provincia e la dichiarazione dei vincitori delle sedi poste a concorso;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3762 del 3 luglio 1973, relativa alla nomina dei vincitori delle condotte veterinarie dei comuni di Monte S. Savino e Civitella della Chiana;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 5965 del 19 giugno 1974, con la quale il dott. Nello Marini veniva dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale Anghiari-Caprese Michelangelo;

Vista la nota del 17 settembre 1974 con la quale il dottor Nello Marini, vincitore della condotta veterinaria consorziale Anghiari-Caprese Michelangelo, comunica ufficialmente di rinunciare alla condotta medesima;

Considerato che a seguito della predetta rinuncia del dottor Nello Marini, il dott. Ferdinando Bruschi, 9° classificato nella graduatoria di merito degli idonei, appositamente interpellato dall'ufficio veterinario provinciale di Arezzo, dichiara di accettare la predetta condotta veterinaria consorziale di Anghiari-Caprese Michelangelo;

Ritenuto di dover procedere con urgenza all'espletamento del concorso per assicurare nel comune interessato il servizio in questione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Bruschi è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale Anghiari-Caprese Michelangelo.

Il presente atto sarà pubblicato a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della Regione, ed a cura dell'ufficio veterinario provinciale di Arezzo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Arezzo, della prefettura di Arezzo e dei comuni interessati.

Firenze, addì 8 novembre 1974

Il presidente: (firma illeggibile)

(9567)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7978 e n. 7979 in data 29 luglio 1974, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1969;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Fischetti Maria alla condotta ostetrica del comune di Cetara;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Fischetti Maria;

Considerato che l'ostetrica Bove Luisa, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta del comune di Cetara;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

L'ostetrica Bove Luisa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Cetara.

Il sindaco del comune di Cetara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 28 novembre 1974

Il medico provinciale f.f.: MAIO

(9766)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 462 del 19 gennaio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Belpasso, vacante alla data del 30 novembre 1972;
Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto di questo ufficio n. 8399 del 27 novembre 1973;
Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione predetta;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Caselli Michele . . . . punti 162,59 su 240
2. Belfiore Antonino . . . . . » 160— »
3. Miuccio Carmelo . . . . . » 132,43 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 29 novembre 1974

Il medico provinciale: GALIA

(9765)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2620 del 21 giugno 1974, n. 2815 del 1° luglio 1974, n. 3146 del 24 luglio 1974, n. 3285 del 6 agosto 1974 e n. 3911 del 30 settembre 1974, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in questa provincia al 10 luglio 1973, tra cui quella di Valli del Pasubio e di Vicenza I;
Visto il telegramma con cui il sindaco di Valli del Pasubio comunicava la rinuncia alla condotta medica da parte del dott. Xodo Pietro;
Vista la comunicazione di rinuncia da parte del dott. Aldo Foletto nominato vincitore della condotta n. 1 del comune di Vicenza;
Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine alla nomina dei concorrenti aventi diritto, al fine di evitare carenze nel campo dell'assistenza medico chirurgica;
Accertato altresì che in base alla graduatoria di merito di cui al decreto n. 2619 dal 21 giugno 1974 e alle preferenze formulate nelle rispettive domande di partecipazione al concorso, la condotta di Valli del Pasubio va assegnata al dott. Gino Zanini e la condotta n. 1 del comune di Vicenza al dott. Erasmo Racano;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;
Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

1) Il dott. Gino Zanini e dichiarato vincitore della condotta medica di Valli del Pasubio (condotta unica).
2) Il dott. Erasmo Racano è dichiarato vincitore della condotta medica n. 1 del comune di Vicenza.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti, per la parte afferente la condotta medica indicata, i precedenti decreti in premessa ricordati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 21 novembre 1974

Il medico provinciale: BONIFACI

(9656)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello, vacante nel comune di Cosenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1090 del 20 novembre 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello, presso il comune di Cosenza;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 182.5/Gen. del 6 aprile 1974, modificata con decreto n. 869.5/Gen. del 21 novembre 1974;
Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello, del comune di Cosenza:

1. Marchianò Demetrio Gabriele . . . punti 184,012
2. Piro Armando . . . . » 147,332
3. Oppedisano Francesco . . . . . . » 137,729

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Calabria, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cosenza, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e del comune interessato.

Cosenza, addì 26 novembre 1974

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 879.5/Gen. in data 26 novembre 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello, del comune di Cosenza;
Esaminate le domande dei singoli candidati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Decreta:

E' risultato vincitore del posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello, del comune di Cosenza il dott. Marchianò Demetrio Gabriele.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Calabria, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cosenza, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e del comune interessato.

Cosenza, addì 26 novembre 1974

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(9767)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. 11.
Erogazione di contributi straordinari ai titolari di concessione di autoservizi di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione della grave situazione delle imprese di trasporti pubblici titolari di concessioni di autolinee urbane ed extraurbane di competenza provinciale e allo scopo di assicurare la continuità dei servizi in rapporto alla ristrutturazione prevista dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alle imprese medesime un contributo straordinario per l'anno 1973.

Per la determinazione del contributo non sono considerate le autolinee stagionali, quelle di gran turismo, nonchè le autolinee extraurbane per le quali le imprese esercenti usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico di altri enti pubblici.

Art. 2.

Le imprese titolari di concessioni di autolinee extraurbane che intendono chiedere il contributo devono inoltrare domanda alla giunta provinciale entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione redatta secondo un apposito schema predisposto dall'assessorato provinciale ai trasporti.

Dovrà essere inoltre fornita l'ulteriore documentazione richiesta dal competente assessorato.

Le imprese che, nella domanda intesa ad ottenere il contributo o nei documenti ad essa allegati, abbiano esposto dati non rispondenti a verità, accertati dall'assessorato provinciale ai trasporti, saranno escluse dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Sono escluse dal computo per la determinazione del contributo:

1) le imprese che, al momento della concessione del contributo, non esercitano i servizi per i quali hanno chiesto il contributo, esclusi i casi in cui i servizi non vengano più effettuati dalle imprese medesime in conseguenza della applicazione della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53;

2) le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi gestiti nell'anno 1973;

3) le imprese che non abbiano rispettato nel 1973 il contratto di lavoro e la legislazione sociale in vigore;

4) le imprese che abbiano affidato in subappalto a terzi l'esercizio delle autolinee per le quali viene richiesto il contributo;

5) gli autoservizi per i quali gli oneri del trasporto siano interamente a carico del committente;

6) le imprese che non abbiano soddisfatto tutti gli oneri previdenziali sull'intero ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni dipendente durante il periodo in cui il medesimo ha prestato servizio nell'azienda e comunque fino al 31 dicembre 1973. A tale scopo il titolare dell'impresa concessionaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione redatta in conformità ad un apposito schema predisposto dall'assessorato provinciale ai trasporti.

La liquidazione del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

Art. 4.

L'importo della sovvenzione per le autolinee extraurbane verrà calcolato sulla base dei minori introiti derivanti da obblighi di trasporto a carattere sociale è sarà valutato sulla base dello sconto percentuale praticato ai viaggiatori in possesso di abbonamento a tariffa preferenziale tenendo anche conto delle caratteristiche altimetriche del percorso.

Per le aziende che non presentano le caratteristiche di trasporto di cui al primo comma, ma il cui conto di esercizio risulti egualmente passivo, la sovvenzione potrà essere calcolata fino al limite di L. 60 per autobus/km tenendo conto della frequenza media dei passeggeri, che dovrà risultare inferiore ai 2/3 dei posti a sedere disponibili sull'autobus quali risultano dal disciplinare di concessione, nonchè delle caratteristiche del percorso.

La misura della sovvenzione è fissata per ogni autolinea dalla giunta provinciale, effettuando, nel caso in cui l'importo stanziato risulti insufficiente, un adeguamento percentuale dei contributi da erogare.

Art. 5.

La sovvenzione per gli autoservizi di linea urbani può essere accordata alle imprese titolari, con le modalità indicate negli articoli seguenti, qualora risulti passivo il conto di esercizio dell'anno 1973 ed a condizione che il consiglio comunale competente abbia deliberato l'erogazione di una sovvenzione annua.

Art. 6.

Le imprese titolari di concessioni di autoservizi urbani che intendono chiedere la sovvenzione devono inoltrare alla giunta provinciale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita domanda corredata dal conto di esercizio dell'anno 1973 redatto su apposito formulario fornito dall'assessorato provinciale ai trasporti.

L'accertamento del deficit è eseguito dall'assessorato provinciale ai trasporti con l'assistenza di non oltre tre esperti nominati dal comune interessato.

Art. 7.

La giunta provinciale stabilisce, per ciascuna azienda, lo ammontare della sovvenzione tenendo conto dell'entità del deficit di esercizio, dell'onere assunto dal comune, nonchè della rispondenza del servizio alle esigenze della collettività.

Art. 8.

Qualora il comune si sia accordato con l'impresa concessionaria degli autoservizi urbani per il ripianamento del deficit annuo di esercizio in misura superiore al 90%, la sovvenzione è corrisposta direttamente al comune.

Art. 9.

Per gli adempimenti previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 450 milioni di cui 200 milioni per le autolinee extraurbane e 250 milioni per le linee urbane.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 450 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 450.000.000

In aumento con modificazioni di dizione:

Cap. 2420 - categ. III. — Contributi straordinari a comuni o ad imprese concessionarie di autoservizi urbani . . . . L. 250.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2430 - categ. III. — Contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi extraurbani . . .	L. 200.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione .	L. 450.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9621)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. 12.

Finanziamenti per la ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di attuare la ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada nella provincia di Trento, prevista dalla legge 23 novembre 1973, n. 53, e per avviare altresì la perequazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori del settore, sono autorizzati, a carico dell'esercizio finanziario 1974, i seguenti stanziamenti:

a) L. 700.000.000 da destinare, a favore delle società di capitali di cui la provincia autonoma detiene da sola o con altri enti pubblici la maggioranza delle azioni, al finanziamento di urgenti interventi nel settore dei trasporti pubblici su strada, con particolare riguardo al rinnovo del parco rotabile, in attesa dell'approvazione dei piani di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53;

b) L. 500.000.000 per favorire il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi della « Società automobilistica atesina per azioni ». A tal fine la giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della « Società automobilistica atesina per azioni » fino alla concorrenza dell'importo predetto;

c) L. 300.000.000 da destinare alla concessione di sovvenzioni alle Imprese concessionarie per l'applicazione del nuovo contratto A.N.A.C. degli addetti alle pubbliche autolinee per l'anno 1973 e il primo semestre 1974, da erogarsi secondo le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

I fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Le imprese che intendono beneficiare della sovvenzione di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, devono inoltrare apposita domanda alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione contenente l'ammontare della maggiore spesa sostenuta dalla impresa nell'anno 1973 e nel primo semestre 1974, per l'applicazione del nuovo contratto A.N.A.C. a favore dei dipendenti.

Il concessionario è tenuto a fornire ai competenti uffici dell'assessorato la documentazione chiesta a riprova della dichiarazione resa.

Art. 3.

La sovvenzione è determinata per ciascuna Impresa dalla giunta provinciale in proporzione alla spesa sostenuta per i miglioramenti previsti dal nuovo contratto A.N.A.C.

Art. 4.

Sono escluse dal computo per la determinazione della sovvenzione le imprese che:

1) non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi;

2) abbiano prodotto, nelle dichiarazioni fornite all'assessorato, dati non rispondenti a verità.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 1.500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 1.500.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2410 - categ III. — Spesa per la concessione di sovvenzioni alle imprese concessionarie per l'applicazione del nuovo contratto A.N.A.C. degli addetti alle pubbliche autolinee per l'anno 1973 ed il semestre 1974 . . .	L. 300.000.000
Cap. 3220 - categ. XI. — Spesa per la sottoscrizione di azioni della « Società automobilistica atesina per azioni »	» 500.000.000
Cap. 5340 - categ. X. — Spesa per interventi nel settore dei trasporti pubblici su strada a favore delle società previste dall'art. 53, in relazione al rinnovo del relativo materiale rotabile.	» 700.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione . . .	L. 1.500.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, numero 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9622)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. 13.

Nuovo finanziamento della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, concernente agevolazioni per nuovi insediamenti industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, rifinanziata e modificata con legge provinciale 12 marzo 1974, n. 3, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;
L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1974, di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1988 e di L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1989.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere complessivo annuo di L. 50.000.000, autorizzato con l'art. 2, terzo e quinto comma, della legge provinciale 15 gennaio 1973, n. 1.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. . . . L. 50.000.000

In aumento:

Cap. 4923 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi per agevolare nuovi insediamenti industriali (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 25 e 1° marzo 1974, n. 3) . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9623)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **14.**
Nuovi interventi nel settore turistico e alberghiero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NUOVE PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI O SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' TURISTICA

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 7, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1985.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

NUOVI INTERVENTI A FAVORE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi fino al 1988, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1 della medesima legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore allo ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art 4.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge anche le domande presentate in base alle leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 16, e 7 agosto 1973, n. 21, che non siano state accolte per mancanza di fondi.

Capo III

NUOVI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA DOTAZIONE DELLE CAMERE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI CON IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Le nuove domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere ammesse anche le domande presentate in base alle leggi provinciali 12 febbraio 1973, n. 9, e 7 agosto 1973, n. 21, che non siano state accolte per mancanza di fondi.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 750.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art 8.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 750.000.000

In aumento:

Cap. 5431 - categ. X. — Spesa per provvidenze a favore degli esercizi alberghieri (leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 16, e 7 agosto 1973, n. 21)	L. 250.000.000
Cap. 5432 - categ. X. — Contributi per favorire la dotazione delle camere degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari (legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9)	» 300.000.000
Cap. 5471 - categ. X. — Spesa per contributi ai comuni ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, per la costruzione, l'acquisto e il completamento delle opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (legge provinciale 12 agosto 1972, n. 7) . . .	» 200.000.000
Totale variazioni in aumento . .	L. 750.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

(9624)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **15**.

Modifiche e nuovo finanziamento della legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, concernente interventi a favore del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, è autorizzato lo stanziamento di L. 80.000.000 annui per la durata di anni tre a partire dall'esercizio finanziario 1974, da utilizzarsi secondo le disposizioni della stessa legge, salvo le modifiche di cui al successivo art. 2.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 80.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

L'art. 1 della legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, viene così sostituito:

« Allo scopo di agevolare le piccole e medie industrie che effettuano operazioni di credito garantito dal Consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento, in sigla CONFIDI, la giunta provinciale è autorizzata a concedere al consorzio stesso un contributo fino all'1,50 % in ragione d'anno sull'ammontare delle operazioni garantite dal CONFIDI presso gli istituti di credito convenzionati, per un periodo non superiore alla durata delle operazioni stesse e comunque non eccedente i trentasei mesi. Il contributo, nel caso in cui i tassi di interesse praticati dagli Istituti di credito convenzionati raggiungano livelli elevati, può essere aumentato in misura tale da abbattere i tassi stessi non al di sotto del 7,50 % annuo ».

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 80.000.000

In aumento:

Cap. 4951 - categ. X. — Interventi a favore del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento (legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20) . .	L. 80.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

(9625)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. **52**.

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 5 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per i fondi ampliati con le agevolazioni creditizie accordate dalla Regione a norma dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, per l'arrotondamento di aziende agricole diretto-coltivatrici, il vincolo di indivisibilità previsto dall'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è limitato alla durata del mutuo agevolato concesso con il concorso regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 31 ottobre 1974

TOMELLERI

(9137)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. 53.

Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 18 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Ar. 1.

La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in particolare a:

a) conservare l'equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore;

b) tutelare la flora nell'ambito del territorio della Regione;

c) conservare agli ecosistemi terrestri i benefici derivanti dalla presenza di funghi, difendendone la propagazione ed evitando la distruzione della specie.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali del territorio veneto, anche attraverso l'erogazione di contributi a comuni, comunità montane, associazioni ed enti che ne assumano direttamente l'iniziattiva.

Titolo II

TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE

Art. 3.

E' vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.

E', altresì, vietato nel territorio della Regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonché uova, larve, adulti di tali specie.

Art. 4.

La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente ispettorato ripartimentale delle foreste, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va indirizzata all'ispettorato ripartimentale delle foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.

L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Art. 5.

E' vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi.

La cattura di tutte le specie del genere *Rana* L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere *Helix* L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo.

Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

E' comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Titolo III

TUTELA DELLA FLORA

Art. 6.

Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione.

Art. 7.

E' vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse:

1. *Anemone*	alpina, I. montana, Hoppe narcissiflora	— Anenome alpina — Pulsatilla montana — Narcisino
2. *Apocinum venetum* L.		
3. *Aquilegia*	specie plures atrata, K. Kosk thalictrifolia Schott e K. alpina L. einseleana, F.W.	— Aquilegia — Aquilegia azzurra — Amor nascosto — Aquilegia minore
4. *Arbutus*	unedo L.	— Corbezzolo
5. *Artemisia*	genepì, H. laxa, F.	— Genepì nero — Genepì bianco
6. *Asphodelus albus, Mill*		— Asfodelo
7. *Cypridedium Calceolus*, L.		— Pianella della Madonna o Scarpetta di Venere
8. *Convallaria*	majalis L.	— Mughetto
9. *Cotoneaster*	piracantha Spach	— Cotognastro
10. *Daphne*, L.	tutte le specie	— Mezereo o Fior di stecco Dafne striata o Dafne nano

11. *Dictamnus albus*, L.		— Limonella o Frassinella
12. *Diospyros Lotus*, L.		— Loto d'Italia
13. *Erithronium dens canis*, L.		— Dente di cane
14. *Genziana lutea*, L.		— Genziana maggiore
	acaulis, L.	— Genziana
	punctata, L.	— Genziana punteggiata
15. *Gladiolus paluster*, Gaud		— Gladiolo di palude
16. *Haplophyllum Patavium*		— Ruta patavina
17. *Helleborus niger*, L.		— Rosa di Natale
18. *Hemerocallis Flava*, L.		— Giglio giallo
19. *Ilex Aquifolium*, L.		— Agrifoglio
20. *Leucojum vernum*, L.		— Campanellino, falso bucaneve
21. *Leontopodium alpinum*, Cass.		— Stella alpina, Edelweiss
22. *Lilium bulbiferum*, L.		— Giglio rosso
	martagon, L.	— Giglio martagone
	carniolicum, Bernh	— Riccio di dama
23. *Narcissus poeticus*, L.		— Narciso
24. *Nicritella rubra* Rich.		— Nigritella
	nigra, Rchb.	— Nigritella, Morettina
25. *Nynphaea alba*, L.		— Ninfea bianca
26. *Nuphar luteum*, S. et S.		— Nannufaro, Ninfea gialla
27. *Opuntia Vulgaris*, Mill.		— Fico d'India nano
28. *Paeonia officinalis*, L.		— Peonia
29. *Phyteuma comosum*, L.		— Raponzolo di roccia
30. *Primula auricola*, L.		— Primola auricola Orecchie d'orso
	spectabilis, Tratt.	— Primola vistosa
31. *Rhododendron ferrugineum*, L.		— Rododendro ferrugineo o Rosa delle Alpi
32. *Rhododendron hirsutum*, L.		— Rododendro
33. *Spartium junceum*, L.		— Ginestra
34. *Thipha*, L.	tutte le specie	— Mazzasorda, Stiancia, Pagafrati
35. *Trapa natans* L.		— Castagna d'acqua

E' altresì vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo:

Betulla alba L.	— Betulla
Fagus silvatica L.	— Faggio
Quercus ilex L.	— Leccio

L'elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 8.

Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'art. 7 è consentita, nel territorio regionale, la raccola complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi).

Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché per quelle sfalciate per la fienagione.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa.

Art. 9.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all'art. 7 della presente legge, soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va rivolta all'ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Art. 10.

E' vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse.

Art. 11.

Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 8 e 10 della presente legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.

Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Titolo IV

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 12.

Nel territorio della Regione è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

E' altresì consentita, per scopi didattici e scientifici, la raccolta giornaliera di due esemplari per persona di ciascuna specie dei funghi non commestibili.

Al coltivatore e ai suoi familiari non è posta alcuna limitazione nella raccolta dei funghi nel terreno di sua proprietà o del quale ha il godimento.

Art. 13.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo, il capo dell'ispettorato regionale delle foreste, qualora ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, può autorizzare la raccolta giornaliera di funghi per persona superiore a due chilogrammi nel limite di cinque permessi per ogni mille ettari di terreno, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente a coloro per i quali la raccolta costituisca fonte di lavoro e di sussistenza.

Può essere altresì autorizzata la raccolta di qualsiasi specie di funghi per scopi didattici o scientifici.

La richiesta di autorizzazione va rivolta all'ispettorato regionale delle foreste e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Art. 14.

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati.

E' vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo stato umifero del terreno.

E' comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina.

Art. 15.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'ispettorato regionale delle foreste, previa deliberazione della giunta regionale, può con proprio decreto ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Titolo V

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI. ORGANI E PROCEDURE

Art. 16.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della giunta regionale.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 17.

Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applica la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 60.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti e all'età di chi le ha commesse, e la confisca amministrativa dei funghi e delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell'autorità è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.

Art. 18.

L'originale del verbale di accertamento delle violazioni previste nella presente legge è trasmesso dal verbalizzante al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, che determina la pena pecuniaria dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al trasgressore mediante notifica da effettuarsi a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata A.R.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dalla data della notifica.

Se il pagamento non è effettuato entro il termine di cui al comma precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, provvede ad emettere ingiunzione, la quale vidimata e resa esecutoria dal pretore territorialmente competente, sarà notificata nella forma delle citazioni da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura.

Avverso l'ingiunzione ed entro trenta giorni dall'avvenuta notifica il debitore può proporre ricorso all'autorità giudiziaria a norma del codice di procedura civile.

Titolo VI

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 19.

Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e seguenti al cap. 121 che viene istituito alla parte I - titolo III - categoria IV, così denominato « Entrate derivanti dalle infrazioni alla legge regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi" ».

Per gli interventi previsti dall'art. 2 è autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, cui si fa fronte per l'esercizio 1974 mediante detrazione di pari importo dal fondo globale stanziato al cap. 530 del bilancio di previsione per l'anno 1974.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 è istituito, alla parte II - titolo I - sezione IV - rubrica 9, il cap. 463 così denominato « Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'art. 2 della legge regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi" » con lo stanziamento di lire 30 milioni.

In esecuzione del disposto dei commi secondo e terzo del presente articolo, nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 530 - partite che si riducono:

« Istituzione unità locali dei servizi sociali e sanitari » . . . . L. 25.000.000

« Contributi per manifestazioni, commissioni varie, convegni, congressi, studi, consulenze scientifiche e di rappresentanza di carattere ecologico » . . . . » 5.000.000

b) *In aumento*:

Cap. 463. — Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'art. 2 della legge regionale « Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi » . . . . L. 30.000.000

Gli oneri previsti per gli anni successivi faranno carico sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 15 novembre 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. **54.**

Interpretazioni, integrazioni e modifiche alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, concernente: « Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 18 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il beneficio di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge regionale n. 25 del 26 novembre 1973, va attribuito al personale che, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestiva nei ruoli degli enti di provenienza le qualifiche di vertice delle carriere direttiva, di concetto, escutiva ed ausiliaria, nonché al personale collocato nei ruoli dell'ente di provenienza in tutte le qualifiche della carriera operaia.

Art. 2.

La facoltà conferita alla giunta regionale dal comma 22 dell'art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, può essere esercitata anche successivamente all'avvenuto inquadramento del dipendente nel ruolo regionale purché entro il termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.

Nell'ipotesi di esercizio da parte della giunta regionale della facoltà di cui al comma 22 dell'art. 50 della legge regionale n. 25 del 1973, l'anzianità di servizio, riconosciuta al dipendente in sede di inquadramento automatico, è riportata a tutti gli effetti nella qualifica superiore conferita.

Ove la qualifica conferita a norma del citato comma 22, sia equiparata, giusta i criteri di cui alla tabella riportata all'ultimo comma dell'art. 51 della precitata legge regionale n. 25 del 1973, ad una carriera superiore rispetto a quella cui è equiparata la qualifica conseguita in sede di inquadramento automatico, l'anzianità di servizio nella nuova qualifica sarà rideterminata secondo i criteri previsti nei commi primo e secondo dello stesso art. 51.

Il trattamento economico nella nuova qualifica è regolato dalle disposizioni transitorie contenute all'art. 50 della legge n. 25 del 1973.

Art. 4.

La tabella di cui al comma 8 dell'art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è modificata, in corrispondenza delle qualifiche regionali di coadiutore - operatore capo, applicato - operatore qualificato e operatore, come appresso:

Qualifiche regionali	Qualifiche enti locali ed equiparati
Coadiutore - Operatore capo	Tutte le rimanenti posizioni di ruolo della funzione esecutiva non comprese nella qualifica precedente Livello terminale della funzione operaia
Applicato - Operatore qualificato	Livello terminale e intermedio della funzione ausiliaria presso province, comuni, ospedali ed altri enti Livello intermedio della funzione operaia
Operatore	Livello iniziale della funzione ausiliaria presso province, comuni, ospedali ed altri enti Livello iniziale della funzione operaia

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è sostituito dal seguente: « Gli impiegati che rivestono qualifiche superiori a quella di ausiliario conseguono, dopo due anni di anzianità di servizio con merito nella qualifica, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 125, 145, 180, 230, 290, 350, 420 ».

La tabella degli stipendi (tabella *B*) allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è sostituita dalla seguente:

Parametro	Stipendio annuo iniziale	Qualifiche funzionali
360	4.500.000	Direttore di dipartimento
300	3.750.000	Direttore di servizio
220	2.750.000	Funzionario
170	2.125.000	Collaboratore
135	1.687.500	Coadiutore - Operatore capo
120	1.500.000	Applicato - Operatore qualificato
110	1.375.000	Operatore
100	1.250.000	Ausiliario

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 15 novembre 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. **55.**

Provvedimenti per l'effettuazione di una indagine conoscitiva sull'artigianato contemporaneamente alla revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 18 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di acquisire dati e notizie indispensabili per formulare ed attuare un programma di sviluppo adeguato alla struttura economica e sociale dell'artigianato, la giunta regionale è autorizzata a formare uno schedario regionale automatizzato delle aziende artigiane mediante un'indagine conoscitiva da svolgersi in concomitanza con la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, prevista dall'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per l'effettuazione dell'indagine conoscitiva la giunta regionale si avvale della collaborazione delle commissioni provinciali per l'artigianato, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato secondo i criteri di massima indicati nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo secondo la specifica regolamentazione data agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottore 1956, n. 1202, integrata da ulteriori direttive impartite dal presidente della giunta

regionale e utilizzando, per l'acquisizione delle notizie, un questionario predisposto d'intesa con la giunta regionale e con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

I comuni, ai fini dell'attuazione dell'adempimento previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, si avvalgono degli appositi questionari loro forniti dalle commissioni provinciali per l'artigianato e ne curano la compilazione predisponendo un piano di rilevazione con rilevatori e coordinatori comunali.

Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, d'intesa con la giunta regionale, provvedono:

a) a curare la stampa del questionario per la rilevazione delle notizie;

b) a fornire un'adeguata struttura organizzativa alle commissioni provinciali per l'artigianato;

c) a coordinare il lavoro di rilevazione da parte dei comuni fornendo a questi, altresì, le necessarie istruzioni;

d) a controllare, revisionare e codificare i questionari compilati dai rilevatori comunali ed a trasmetterne copia alla Regione.

Art. 3.

La Regione concorre nel pagamento delle maggiori spese per la revisione degli albi provinciali, derivanti dalle più complesse operazioni per la contemporanea effettuazione dell'indagine conoscitiva, con un contributo ai comuni nella misura di L 400 per ogni questionario utilizzabile e con un contributo alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per un importo complessivo di lire 20 miloni da ripartirsi tenendo conto del numero di imprese artigiane iscritte nei singoli albi provinciali.

All'erogazione dei contributi previsti dal precedente comma provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi previsti all'art. 3 della presente legge, determinati per l'anno 1974 in complessive L. 100.000.000, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo accantonato al cap. 725 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974.

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, viene istituito il nuovo cap. 662/*bis*, denominato: « Contributi nel pagamento delle maggiori spese per la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane », con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non utilizzate nell'esercizio in corso saranno utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 725 Partita che si riduce « Veneto sviluppo S.p.a. » L. 100.000.000

b) *In aumento*:

Cap. 662-*bis* denominato « Contributi nel pagamento delle maggiori spese per la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane » L. 100.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 15 novembre 1974

TOMELLERI

(9380)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100743280)